

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI UTENTI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA 2023

Art. 1

Il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona, di seguito denominato per brevità Consorzio, per il perseguimento dei propri fini intende organizzare soggiorni climatici di una o due settimane (7 o 14 notti) ed una gita di due giorni ed una notte per i propri utenti ultrasessantenni con il seguente calendario 2023:

- Lotto 1) Salsomaggiore Terme 14-28/5
- Lotto 2) Abano Terme 8-22/10
- Lotto 3) Alassio 5-19/6
- Lotto 4) Rimini 9-23/6
- Lotto 5) Jesolo 9-23/6
- Lotto 6) Cesenatico 16-30/6
- Lotto 7) Caorle 23-30/6
- Lotto 8) Roseto Degli Abruzzi 23/6-7/7
- Lotto 9) Porto Sant'Elpidio 7-21/7
- Lotto 10) Igea Marina 7-21/7
- Lotto 11) Sottomarina 14-28/7
- Lotto 12) Misano Adriatico 14-28/7
- Lotto 13) San Benedetto del Tronto 1-15/9
- Lotto 14) Misano Adriatico 25/8-8/9
- Lotto 15) Cattolica 1-8/9
- Lotto 16) Ischia 8-22/9
- Lotto 17) Predazzo 23/6-7/7
- Lotto 18) Andalo 7-21/7
- Lotto 19) Gita Lago Maggiore, Trenino Centovalli 20-21/9

Art. 2

Il Consorzio individua per la realizzazione dei soggiorni agenzie specializzate e qualificate in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara.

Durante i singoli soggiorni dovrà essere sempre garantita la reperibilità telefonica 24 h 24 di un incaricato dell'Agenzia.

Art. 3

Le offerte dovranno riguardare esclusivamente le località in elenco specificate nell'art. 7 del presente capitolato. Le date potranno essere anticipate o posticipate di un massimo di tre giorni (partenze preferibilmente non di sabato e domenica), se non espressamente indicato in punti successivi del presente capitolato.

Art. 4

Il quantitativo dei posti in gara è puramente indicativo; il numero esatto dei posti necessari verrà precisato in rapporto alla domanda dell'utenza al termine delle iscrizioni. Pertanto, ove non si raggiungesse un numero congruo di partecipanti il servizio non verrà espletato e la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti del Consorzio. Terminata la fase delle iscrizioni, ove non si riscontrasse un numero sufficiente di richieste, verrà tempestivamente data comunicazione alla ditta di riferimento per concordare con la stessa la possibilità di effettuare ugualmente il servizio alle stesse condizioni dell'offerta presentata, ovvero procedere all'annullamento.

Nell'eventualità dovesse riproporsi l'emergenza COVID-19 con provvedimenti governativi che prevedano chiusure e/o limitazioni totali o parziali che impediscano il regolare svolgimento dei soggiorni, il Consorzio si riserva di non organizzare i servizi di cui al presente capitolato qualora in

contrasto con le misure di contenimento della pandemia. Pur in presenza di tale situazione pandemica, ma con la possibilità di realizzare i soggiorni programmati, potranno essere richiesti dal Consorzio gli eventuali protocolli di adeguamento delle strutture alle indicazioni che potranno pervenire dagli Enti preposti.

Art. 5

L'offerta economica dovrà essere comprensiva dei servizi richiesti: costo per persona per tutto il turno in stanza doppia in hotel minimo tre stelle (se non indicato diversamente), servizio in spiaggia per i turni marini, accompagnatore del gruppo, assicurazioni e, ove richiesto espressamente il trasporto in pullman GT e traghetto, oltre ad eventuali specifici servizi di seguito indicati:

REQUISITI DELLA STRUTTURA

- l'hotel prescelto dovrà trovarsi nei centri delle località indicate, o nella loro prossimità, con facile accesso, per gli utenti, a farmacia, fermata bus, bar e negozi, ed essere ubicato ad una distanza non inferiore a 100 mt dalla ferrovia, se non indicato espressamente nei punti seguenti.
- tutti gli spazi della struttura utilizzati dagli utenti del Consorzio (hall, sale da pranzo, camere, ecc.) devono essere prive di barriere architettoniche, ed ogni piano raggiungibile con ascensore;
- **la struttura deve essere dotata di adeguati spazi comuni sia interni (sale capienti oltre a quella da pranzo) che esterni** arredati con sedie, tavolini, panchine a disposizione del gruppo;
- sistemazione in camere doppie o matrimoniali. Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta dovranno avere lo stesso standard di qualità, essere a due letti, modernamente arredate, ed in buono stato privo di segni evidenti di usura, con bagni interni sufficientemente ampi, con adeguato spazio doccia delimitato da piatto, dotato di box e senza servizi igienici all'interno di questi ultimi; non si accetteranno camere con all'interno barriere architettoniche (es.: con più di un gradino o con altri impedimenti), situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, né a livello strada, né sottotetto o mansardate, né stanze umide;
- almeno l'80% delle stanze messe a disposizione del Consorzio in ogni turno dovrà essere dotato di balcone;
- I cambi biancheria da camera e da bagno, tovaglie e tovaglioli della sala da pranzo dovranno rispettare minimo le frequenze previste dal disciplinare della categoria di appartenenza della struttura (3 stelle, 4 stelle ecc.) e garantire comunque ulteriori cambi se richiesti dagli ospiti e/o dall'accompagnatore del gruppo;
- sia nelle camere che negli spazi comuni di soggiorno dovrà essere garantita una temperatura confortevole; a tal proposito tutte le stanze dovranno essere dotate di aria condizionata senza supplemento di prezzo;
- disponibilità: il numero di stanze messe a disposizione dovrà coprire almeno il numero minimo di utenti richiesto. Per ogni gruppo dovranno essere messe a disposizione almeno 3 stanze singole, esclusa quella per l'accompagnatore.
- assistenza, all'arrivo e alla partenza, al carico e scarico bagagli con intervento, in particolare, a favore delle persone in difficoltà;
- trattamento di pensione completa per un periodo di due settimane (15 gg. e 14 notti) o di una settimana (8 gg. e 7 notti) dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (se non diversamente indicato successivamente) e due giorni con una notte per la gita.
- i pasti dovranno almeno comprendere le seguenti portate:
 - a) colazione continentale: con disponibilità di latte, thè, caffè, cappuccino, cioccolata, yogurt, succo di frutta, pane, fette biscottate, burro e marmellata, a volontà; pasticceria fresca: brioche, ciambella o altro dolce;
 - b) pranzo e cena: un primo piatto a scelta tra almeno due possibili varianti; un secondo a scelta tra almeno due possibili varianti; almeno due contorni di verdure (cotte e crude) variate e molto abbondanti; pane e grissini a volontà; frutta o dessert a scelta; bevande ai pasti: 1/2 litro di acqua minerale e 1/4 di vino;
 - c) deve essere fornita la possibilità di pasti alternativi qualora si presenti tale necessità per casi di intolleranze alimentari che saranno debitamente segnalate;
 - d) in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione;

- e) l'albergo deve essere dotato di cucina ed i cibi devono essere preparati e somministrati all'interno della struttura alberghiera offerta. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno;
- f) saranno compresi nel costo: rinfresco di benvenuto (all' arrivo il primo giorno) e quello di arrivarci (indicativamente la sera prima del ritorno);
- g) addebito dei soli giorni di effettiva permanenza per i casi di rientro anticipato per problemi di salute o per gravi motivi familiari relativamente a parenti o affini entro il 3° grado (es. assistenza o lutto) da valutarsi ad insindacabile giudizio del Consorzio.
- h) nessun addebito in caso di rinuncia al soggiorno da parte di utenti per problemi di salute o per gravi problemi familiari.

ACCOMPAGNATORE/ANIMATORE

Presenza di un animatore/accompagnatore con esperienza complessiva del "turismo gruppi anziani" e più specificatamente per l'incarico ricevuto: montano, o marino o termale. Deve essere a disposizione esclusiva del gruppo e continuamente presente, impegnato giornalmente nell'organizzazione di attività ludico – ricreative ritenute più consone alle esigenze degli ospiti. La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'accompagnatore dei piccoli gadget ad uso premiazione dei soggiornanti vincitori delle diverse gare organizzate.

Ogni animatore/accompagnatore, pernoverà nello stesso albergo e dovrà possedere inoltre una buona conoscenza del territorio e dei servizi presenti nel luogo del soggiorno.

La ditta aggiudicataria nei 15 giorni che precedono la partenza del gruppo, dovrà comunicare al Consorzio: nominativo, data di nascita, indirizzo e numero telefonico dell'accompagnatore incaricato con l'elenco dei precedenti incarichi nel settore ricoperti dallo stesso nella tipologia interessata (marino, montano, termale); il Consorzio si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo, qualora non fosse ritenuto idoneo anche per eventuali precedenti esperienze negative.

L'accompagnatore dovrà principalmente curare:

- a) Attività di animazione (es. organizzazione di giochi, tornei, escursioni, ecc.);
- b) Attività motoria (es. ginnastica dolce - acquagym);
- c) Presenza durante il tragitto di andata e ritorno in pullman da e per Verona;
- d) Assistenza per eventuali necessità medico – sanitarie;
- e) Misurazione della pressione due volte la settimana;
- f) Segnalare tempestivamente al Consorzio eventuali criticità del soggiorno (stanze, pasti, spiaggia, ecc.)

Al rientro gli accompagnatori dovranno presentare al Consorzio una relazione scritta sull'andamento del soggiorno compilando il modulo predisposto dagli uffici consortili stessi.

Art. 6

Successivamente all'aggiudicazione sarà richiesto il supplemento per la stanza singola e la riduzione per la stanza tripla oltre al costo di un eventuale pasto dell'ultimo giorno, che il Consorzio potrebbe richiedere in rapporto a problemi di viaggio. Verrà inoltre richiesto (con l'esclusione del lotto n.19 Gita Lago Maggiore) il costo, a persona, della copertura assicurativa per chi risulti positivo al covid come indicato nell'art. 7 – Assicurazioni.

Art. 7

Le ditte partecipanti in sede di formulazione dell'offerta dovranno tenere presente i seguenti elementi essenziali:

SOGGIORNI MARINI

Per tutti i lotti marini seguenti (dal n. 3 al n. 15 compresi) il servizio in spiaggia deve essere comprensivo di uso cabina, di un ombrellone ogni due persone ed un lettino a persona e l'accesso alla spiaggia dovrà essere privo di barriere architettoniche. Per tutti i lotti marini, escluso il n. 3 – Alassio) la spiaggia ed il fondale antistante dovranno essere prevalentemente di sabbia (no scogli e rocce).

La distanza massima tra strutture e stabilimenti balneari indicata nei diversi lotti è intesa quale

“percorso pedonale”.

Ove richiesto “Fronte Mare” si intende che l’hotel deve confinare direttamente con la spiaggia o essere posizionato molto vicino alla stessa (massimo attraversamento della strada) e fra l’hotel e la spiaggia non deve comunque trovarsi alcuna altra struttura.

Nei lotti in cui non viene indicato alcun limite massimo di distanza tra la struttura e lo stabilimento balneare e che la distanza offerta superi i 300 m. di percorso pedonale o presenti delle asperità (es. rampe di scale o strade in salita) l’hotel dovrà fornire gratuitamente il servizio di navetta con adeguate frequenze.

Lotto n. 3 – Alassio: la data può essere anticipata massimo 2 gg. e posticipata 3 gg; struttura minimo 3 stelle posizionata entro 150 m. dallo stabilimento balneare, e comunque essere collocata tra il mare e la SS1. Non è richiesto il rispetto della distanza dalla linea ferroviaria di 100 m.

Lotto n. 4 – Rimini: struttura minimo 4 stelle posizionata a non più di 150 m. dallo stabilimento balneare nella zona compresa tra Via Tripoli e via Lagomaggio/via E La Nave Va;

Lotto n. 5 – Jesolo: struttura minimo 3 stelle sup., posizionata fronte mare;

Lotti n. 6 - Cesenatico: struttura minimo 3 stelle posizionata a non più di 250 m. dallo stabilimento balneare indicato; l’hotel non deve essere collocato a ponente o nelle frazioni della località;

Lotto n. 7 – Caorle: struttura minimo 3 stelle, posizionata massimo 150 m. dallo stabilimento balneare. Turno di 7 notti e 8 gg.

Lotto n. 8 – Roseto Degli Abruzzi: struttura minimo 3 stelle, posizionata massimo 150m. dallo stabilimento balneare; non è richiesto il rispetto della distanza dalla linea ferroviaria di 100 m.;

Lotto n. 9 – Porto Sant’ Elpidio / Civitanova Marche: anche per questo lotto si deve fare una sola offerta che può essere in una o nell’altra delle cittadine indicate, in struttura minimo 3 stelle posizionata massimo 150 m. dallo stabilimento balneare; non è richiesto il rispetto della distanza dalla linea ferroviaria di 100 m.;

Lotto n. 10 – Igea Marina: struttura minimo 3 stelle posizionata massimo 150 m dallo stabilimento balneare.

Lotto n. 11 – Sottomarina: struttura minimo 3 stelle; che deve essere collocata nella zona compresa tra Viale Tirreno e Viale Mediterraneo;

Lotti n.12 e n. 14 – Misano Adriatico: strutture minimo 3 stelle posizionate massimo 150 m. dallo stabilimento balneare;

Lotto n. 13 – San Benedetto Del Tronto: struttura minimo 3 stelle posizionata massimo 150 m. dallo stabilimento balneare; esclusa zona di Porto D’Ascoli;

Lotto n. 15 – Cattolica: struttura minimo 3 stelle posizionata fronte mare su Lungomare Rasi Spinelli. Turno di 7 notti e 8 gg.

SOGGIORNI TERMALI

Le date dei soggiorni dei rispettivi lotti: 1) Salsomaggiore; 2) Abano Terme; 16) Ischia, dovranno prevedere e permettere la fruizione di n. 12 trattamenti giornalieri (escluso l’ultimo giorno del ritorno) di cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Lotto n. 1) Salsomaggiore: se la struttura, minimo 3 stelle, non dovesse avere le terme interne deve essere collocata a non più di 150 m. dallo stabilimento termale pubblico.

Lotto n. 2) Abano Terme: struttura minimo 3 stelle con all’interno centro termale;

Lotto n. 16) Ischia: struttura minimo 4 stelle con all’interno centro termale qualificato. L’hotel deve essere situato in zona centrale e pianeggiante di Ischia Porto a non più di 300 m. dal mare. L’offerta dovrà essere comprensiva di: trasporto in pullman GT ed in traghetto, dei pranzi in ristoranti posizionati a circa metà dei viaggi di andata e di ritorno.

SOGGIORNI MONTANI

Lotti: n. 17 – Andalo e n.18- Predazzo: strutture minimo 3 stelle.

GITA LAGO MAGGIORE E TRENINO CENTOVALLI:

Lotto n. 19 - Gita di 2 gg. Lago Maggiore e Trenino Centovalli: la data può essere anticipata o posticipata massimo di n.1 giorno.

L’offerta dovrà prevedere: trasporto A/R in pullman GT; escursione sul Lago Maggiore in battello; visita a Palazzo Borromeo e Villa Taranto; viaggio sul Trenino Centovalli; pranzo per tutte le 2 giornate (uno sul battello e l’altro in ristorante); cena, pernottamento e colazione in hotel minimo 3

stelle (con le caratteristiche elencate al punto "Requisiti Della Struttura" dell'art 5 del presente Capitolato).

Oltre all'accompagnatore che seguirà il gruppo dalla partenza al ritorno, dovrà essere fornita una guida esperta del territorio che starà con il gruppo in tutte le tappe interessate.

NOTA BENE: Le distanze e le posizioni richieste saranno tutte verificate con GOOGLE MAPS.

Il Consorzio, al fine di verificare la veridicità di quanto affermato dalle ditte offerenti si riserva di effettuare dei sopralluoghi sulle strutture proposte, sia in fase di gara che successivamente, compreso nel periodo di svolgimento dei diversi turni.

ASSICURAZIONI

L'agenzia aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione dei partecipanti che risarcisca, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Consorzio od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento del servizio. La copertura assicurativa dovrà avere un massimale di Euro 3.000.000, per sinistro, per persona, per danni e cose. Restano a carico dell'Agenzia eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti applicati dalla Compagnia di Assicurazioni.

L'agenzia dovrà garantire anche una copertura assicurativa per assistenza sanitaria medico-legale "Non stop" valida anche per persone di età superiore ai 75 anni, che assicuri anche le seguenti prestazioni:

- Infortunio
- Rientro anticipato dell'ospite per lutto di famiglia (parenti entro 3° grado)
- Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di 1.500,00 euro, con franchigia non superiore a 50 €.
- Rientro in ambulanza del malato o del ferito (o altro mezzo, se più idoneo), anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
- In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma sino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 5.200,00;
- Rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio;
- Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio di un familiare nel caso si ravvisasse la necessità di assistenza sul posto.
- Copertura assicurativa per chi si ammali di Covid durante la vacanza, che copra, per la persona risultata positiva, le spese di permanenza in hotel per le ulteriori giornate che si rendessero necessarie, oltre quelle previste dal soggiorno, fino al raggiungimento della negatività al virus, ed al rimborso dei costi per il viaggio di ritorno che lo stesso dovesse intraprendere successivamente a quello del gruppo. In alternativa, se il positivo al Covid decidesse di lasciare subito l'hotel, oltre al rimborso delle giornate non utilizzate, l'assicurazione dovrà anche rimborsare le spese del viaggio sostenute da chi lo avrà prelevato. L'importo, a persona, di tale copertura assicurativa non dovrà essere compreso nel prezzo offerto, ma indicato a parte successivamente (art. 6 presente capitolato) ed il Consorzio se ne riserva l'attivazione (un mese prima della partenza del soggiorno) in base anche alla regolamentazione prevista dal servizio sanitario nazionale in atto in quel periodo.

La polizza infortuni dovrà garantire la seguente copertura: almeno euro 55.000 per morte e almeno euro 110.000,00 per invalidità permanente.

La garanzia bagagli dovrà essere prestata sino alla concorrenza di euro 750,00 per persona.

Tutte le garanzie di assistenza dovranno essere prestate sino alla concorrenza delle spese documentate. In caso di infortunio l'Agenzia si attiverà tempestivamente per l'avvio delle pratiche assicurative e per la compilazione della documentazione necessaria.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire al Consorzio, prima dell'inizio dei soggiorni, copia delle polizze assicurative stipulate secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8

La Ditta aggiudicataria dovrà portare a conoscenza dell'Albergatore le condizioni relative alla struttura, al servizio e alle attività previste, che sono state oggetto di valutazione in sede di gara al fine di un preciso e puntuale adempimento.

Resta inteso che il rapporto si instaura, comunque, direttamente con l'Agenzia che sarà responsabile di eventuali mancanze e/o disservizi e ne risponderà.

Il Consorzio avrà la facoltà di controllare in ogni momento, con propri incaricati, l'andamento dei soggiorni con visita presso le strutture prescelte.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato l'Agenzia sarà tenuta a costituire:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base dell'appalto di ogni singolo lotto IVA esclusa. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) prima della stipula del contratto, una garanzia pari al 10% del costo complessivo per singolo turno di soggiorno aggiudicato.

L'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che la garanzia, di cui al precedente comma, deve essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3.

La garanzia resterà vincolata fino al termine del contratto, alla eventuale risoluzione dello stesso e comunque sino alla definizione di ogni eventuale controversia.

La garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della garanzia provvisoria e la facoltà del Consorzio di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'agenzia dei requisiti previsti dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 9

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente capitolato e dal contratto, il Consorzio invierà, a mezzo comunicazione PEC, formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con l'invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'agenzia, che dovranno comunque pervenire al Consorzio entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione di penalità calcolata applicando una percentuale da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del valore del servizio aggiudicato.

Il Consorzio procederà al recupero della penalità, previa comunicazione con PEC, anche mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'Impresa. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. In caso d'inadempimento dell'Agenzia è inoltre prevista la possibilità, per il Consorzio di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La differenza sul maggior costo sostenuto sarà addebitata all'agenzia, mediante compensazione sulle fatture emesse dal fornitore inadempiente.

Nel caso, fra l'avvio delle iscrizioni e la data di inizio soggiorno dovesse verificarsi l'indisponibilità della struttura aggiudicata, l'agenzia dovrà riposizionare il gruppo in altra struttura con pari caratteristiche, o migliorative, rispetto alla precedente. Il Consorzio si riserva la facoltà di accettare la proposta del riposizionamento o, se ritenuta non adeguata, di procedere alla contestazione e all'applicazione delle relative penalità.

Art.10

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso un file XML, denominato "fattura PA", firmato digitalmente e trasmesso attraverso un Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Sulla fattura andranno riportati il codice ufficio UFT5U8 e il CIG del lotto al quale si riferisce la fattura.

Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Per ogni soggiorno verranno emesse due fatture: una di acconto per il 30% dell'importo aggiudicato e una di saldo, al termine del servizio con esito positivo.

Art. 11

L'agenzia si obbliga a rispettare ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In particolare l'Agenzia si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art.3, comma 7, della citata legge n.136/2010;
- c) a comunicare al Consorzio tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art.3, comma 7, della legge n.136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto della presente atto la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera d), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Consorzio sia la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Consorzio potrà richiedere all'aggiudicatario copia dei contratti di cui alla precedente lettera d). Il Fornitore si impegna sin d'ora ad adempiere alla richiesta entro i termini che le verranno indicati.

Clausola risolutiva per violazione degli obblighi di tracciabilità:

- costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 12

E' vietata a pena di nullità la cessione totale o parziale del contratto da parte dell'Agenzia. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1, il contratto è risolto di diritto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011, il Consorzio ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo e stato di esecuzione del servizio dandone comunicazione scritta all'agenzia. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso, l'agenzia ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art.109 del Codice degli Appalti.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Consorzio, tendendolo in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo al Consorzio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'agenzia, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Art.13

Fermo restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, a prescindere dalla preventiva applicazione delle penali di cui all'art. 9, nel caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche di uno solo degli

obblighi assunti con il contratto, protrattosi oltre il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dal Consorzio per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

Inoltre, il Consorzio può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.108, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso il Consorzio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art.80 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto;
- mancata attivazione del servizio;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.108, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'aggiudicatario;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dal Consorzio, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art.9;

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Consorzio comunichi per iscritto all'aggiudicatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva di incamerare il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'aggiudicatario, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario si impegnerà a fornire al Consorzio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno del Consorzio; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici.
- g) Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione al Consorzio Intercomunale Soggiorni climatici.

Art. 15

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'agenzia dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Verona.